



**CONGREGATIO
PRO CLERICIS**

Dal Vaticano, 18 gennaio 2010

Prot. 20100125

Eccellenza Reverendissima,

In relazione al quesito se Vostra Eccellenza possa impedire a qualche fedele di compiere il servizio di lettore durante le celebrazioni eucaristiche in Cattedrale, si espone quanto segue.

A norma del can. 230, §2 CIC «I laici **possono** assolvere per incarico **temporaneo** la funzione di lettore nelle azioni liturgiche ...»: giudicare della opportunità di tale conferimento spetta primariamente al Vescovo diocesano e solo subordinatamente al Parroco, che esercita la cura pastorale della comunità affidatagli «... sotto l'autorità del Vescovo diocesano ...» (can.519 CIC).

Infatti, ex can. 838, §1 CIC «Regolare la sacra liturgia dipende unicamente dall'autorità della Chiesa: ciò compete propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo diocesano». La disciplina della sacra Liturgia è sottoposta in modo esclusivo all'autorità della Chiesa. Nella Chiesa particolare, il moderatore *iure nativo* della Liturgia è il Vescovo diocesano, che regola la liturgia e l'amministrazione dei sacramenti (cfr. cann. 838 §1 e 4, 841 CIC). Nei limiti della propria competenza e in conformità con le prescrizioni emanate dalla Santa Sede, spetta al Vescovo dettare norme in materia liturgica, tenendo conto delle particolari circostanze ed esigenze locali. A tali norme sono tenuti chierici e fedeli, compresi i membri d'Istituti esenti: «Al Vescovo diocesano nella Chiesa a lui affidata spetta, entro i limiti della sua competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti sono tenuti» (can. 838, §4 CIC).

A Sua Eccellenza Reverendissima
Mons. **WILLEM JACOBUS EIJK**
Aartsbisdom, Maliebaan 40
3581 CR UTRECHT
NEDERLAND

In questa prospettiva, poiché i fedeli « ... sono tenuti all'obbligo di conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa» (can. 209, §1 CIC) e « ... sono tenuti ad osservare con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori, in quanto rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa» (can. 212, §1 CIC), è **manifestamente inidoneo ad assolvere la funzione di lettore nelle azioni liturgiche chi suscita con le parole e con il comportamento animosità contro il Vescovo**, che ben può adottare provvedimenti congrui, poiché Egli «... è tenuto a promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa e perciò a urgere l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche» (can. 392, §1 CIC) e deve vigilare affinché «... non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica, soprattutto nel ministero della parola, nella celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, nel culto di Dio e dei Santi ...» (can. 392, §2 CIC).

Nell'auspicare ampia fecondità al Suo fedele governo pastorale, profitto della circostanza per confermarmi con sensi di stima e distinto ossequio

dell'Eccellenza Vostra
dev.mo nel Signore

+ 
✠ Mauro Piacenza

Arciv. tit. di Vittoriana
Segretario